



# *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione*  
*del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio V*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Mauro TRIPODI**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione conseguito;

**VISTA** l'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istante dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato, N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell'attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordina a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione della posizione di oltre 400 ricorrenti;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**RITENUTO**, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessato, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 930 del 15.06.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. N. 15665 del 20.09.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato presso l'I. C. "L. Cadorna" di Milano e presso il Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" di Milano;

## **DECRETA**

**1.** Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario:

Laurea in "Scienze motorie" conseguita il 22.01.2007 presso l'Università degli Studi di Pavia;

b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal cittadino italiano Mauro TRIPODI, nato il 22.10.1979 a melito di porto salvo (RC), per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

**A-49 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

**A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO**

**2.** Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Fabrizio Manca